

ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

SCHEDA

PROSCIUGAMENTO SCAVI

Opera o cantiere:
Responsabile lavori:
Coordinatore sicurezza:
Direttore di cantiere:
Rappresentante sicurezza:
Assistente di cantiere:
Ditta esecutrice lavorazioni:
Composizione squadra:

Fase lavorativa:	PROSCIUGAMENTO SCAVI
Procedure esecutive:	Prosciugamento di acqua di falda negli scavi, durante le operazioni di scavo e di realizzazione di fondazioni e murature, eseguito tramite elettropompe o motopompe centrifughe.
Attrezzature di lavoro: (Tit. III D.L.vo 626/94)	Elettropompa o motopompa, combustibile.
Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi:	Elettrocuzione; danni all'apparato uditivo per il rumore diffuso dalla motopompa; contatto con parti in movimento della pompa; danni all'apparato respiratorio per inalazione di gas di scarico della motopompa.
Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:	Collegare a terra le parti metalliche di impianti situati in luoghi normalmente bagnati - quali i cantieri edili - (art. 271 comma 2° DPR 547/55). In luoghi conduttori ristretti (quali scavi a sezione ristretta e pozzi) è consentito l'utilizzo di apparecchiature elettriche alimentate da trasformatore di isolamento (220-200 V) o di sicurezza (per esempio 220-24 V) (norme CEI).
Misure tecniche di prevenzione e protezione:	Nei centri abitati osservare le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali. Per i depositi di combustibile si consulti la scheda relativa. Controllare durante la fase di prosciugamento la consistenza statica del terreno e dei manufatti circostanti (l'argilla sottoposta ad essiccamento riducendosi di volume può produrre dissesti). Eseguire canali superficiali per l'allontanamento dell'acqua meteorica ai luoghi specifici.
Dispositivi di prot. individuale: (D. L.vo 475/92)	Casco, guanti, otoprotettori, maschera con filtro specifico.
Adempimenti con gli enti preposti alla vigilanza:	
Controlli sanitari:	Gli operai che sono sottoposti ad un livello sonoro superiore a 85 dBA devono sottoporsi a visita medica obbligatoria ogni due anni, un anno se il livello sonoro supera i 90 dBA (D.L. 277/91).